

COMUNE DI BELLUSCO



COMUNE DI BELLUSCO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 19.05.1994

(modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.02.1996 e con deliberazione del C.C. n. 72 del 17.12.2019)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

SCOPO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e tutto quanto concerne la richiesta, il rilascio, la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni relative alle occupazioni, nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge. Il presente regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA TASSA.

Sono soggette alla Tassa ed all'applicazione delle norme del presente regolamento le occupazioni di qualsiasi natura di spazi e di aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Le occupazioni soggette alla Tassa riguardano il suolo pubblico, gli spazi sovrastanti e le occupazioni sottostanti.

ARTICOLO 3

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Sotto tale denominazione sono ricomprese le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolamento costituita.

ARTICOLO 4

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO.

Le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo di cui al precedente art. 3 sono soggette alla Tassa, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

ARTICOLO 5

OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI IL SUOLO.

Le occupazioni di spazi sottostanti il suolo di cui all'art. 3 sono soggette alla Tassa, comprese quelle poste in essere con condutture, cavi ed impianti in genere.

ARTICOLO 6

CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione ed aventi, comunque, durata non inferiore all'anno.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE DELLA TASSA

Sono escluse dall'applicazione della Tassa, oltre alle fattispecie previste all'art. 4:

- Le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale;
- Le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano questo Comune.

CAPO II

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 8

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONI.

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche, di cui agli art. 3, 4 e 5 senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Si prescinde da tale concessione e/o autorizzazione soltanto nelle occupazioni occasionali e nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 9

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale gli spazi ed aree di cui agli art. 3, 4 e 5 deve inoltrare apposita domanda, in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda, che per le occupazioni permanenti dev'essere inoltrata almeno un mese prima della data richiesta per l'inizio dell'occupazione, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Generalità complete, residenza, codice fiscale del richiedente;
- b) Ubicazione precisa dello spazio che si desidera occupare, con le misure esatte e la durata dell'occupazione;

- c) Oggetto dell'occupazione, motivi della richiesta e modalità d'uso della stessa;
- d) Dichiarazione di impegno a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- e) Dichiarazione di impegno a sostenere le spese di sopralluogo (determinate, di volta in volta, dalla Giunta Comunale) ed al versamento di un eventuale deposito cauzionale nella misura stabilita dal competente Ufficio.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria riportante l'ubicazione dell'occupazione.

Dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti e forniti tutti i dati, atti e documenti che l'Amministrazione riterrà opportuni ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

ARTICOLO 10

PRIORITA' DOMANDE

In caso di più domande concorrenti per la medesima richiesta di occupazione, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta e, in caso della stessa data di presentazione, il numero di protocollo attestante la domanda ricevuta per prima.

ARTICOLO 11

ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA.

La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata:

- a) All'Ufficio di Polizia Municipale per le occupazioni temporanee, necessarie per effettuare vendite o spettacoli viaggianti;
- b) All'Ufficio Tecnico per tutte le restanti richieste.

L'ufficio competente procederà all'istruttoria, al calcolo della tassa dovuta, alla conclusione della pratica ed al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.

Limitatamente alle occupazioni temporanee l'autorizzazione può essere sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio competente.

ARTICOLO 12

RILASCIO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

L'atto di concessione e/o autorizzazione deve riportare:

- Le generalità del richiedente;
- L'ubicazione dell'area concessa;
- La superficie e la durata della concessione;
- Le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
- Le prescrizioni oltre che di carattere generale anche di carattere tecnico e particolare che l'Amministrazione riterrà opportuno stabilire, avuto riguardo alle caratteristiche della concessione e/o autorizzazione.

L'atto dovrà inoltre prevedere le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della concessione e/o autorizzazione, nonché l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, e l'obbligo di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Si fa inoltre menzione della totale attribuzione al concessionario di ogni responsabilità per danni o molestie arrecate a terzi o a diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione, per le quali il Comune non si assume alcuna responsabilità.

ARTICOLO 13

TEMPI E MODALITA' DI RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

L'ufficio competente al rilascio della concessione e/o autorizzazione dovrà esprimersi sull'accoglimento o sul rigetto dell'istanza entro sessanta giorni lavorativi per le occupazioni permanenti ed entro cinque giorni lavorativi per le occupazioni temporanee, decorrenti dalla presentazione della domanda o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione ha cura di annotare in un apposito registro ogni singola occupazione con tutti gli estremi identificativi della stessa.

Lo stesso ufficio, limitatamente alle occupazioni permanenti, trasmette copia dell'atto di concessione e/o autorizzazione all'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 14

OCCUPAZIONE D'URGENZA.

L'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione e/o autorizzazione, che verrà rilasciato a sanatoria, soltanto per far fronte a situazioni di emergenza o si tratti di provvedere ad esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso l'interessato, oltre alla presentazione della richiesta tendente ad ottenere la concessione e/o autorizzazione, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'occupazione all'Ufficio competente via fax o con telegramma. L'ufficio competente accerterà l'effettiva sussistenza dell'occupazione d'urgenza e, in caso negativo, applicherà le sanzioni di legge e quelle espressamente previste dal vigente Regolamento.

Per le misure adottate per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 15

DENUNCIA OCCUPAZIONE PERMANENTE.

Il concessionario dell'atto di concessione deve presentare, al competente Ufficio Comunale, la relativa denuncia di occupazione redatta su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, purché non si verificino variazioni nell'occupazione.

ARTICOLO 16

VERSAMENTO DELLA TASSA.

Entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della stessa concessione e/o autorizzazione relativa alle occupazioni permanenti, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio. L'attestazione deve essere allegata alla denuncia e i relativi estremi devono essere riportati nella denuncia. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Nel caso di variazione in aumento verificatosi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi in conto corrente, in concomitanza al rilascio della relativa concessione e/o autorizzazione.

Nel caso di occupazioni che non presuppongono un atto dell'Amministrazione, il pagamento può essere effettuato utilizzando l'apposito modulo.

Il pagamento della Tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale, con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale. In ogni caso il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento di affidamento in concessione, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. Viene comunque fissato in £ 2.000.= l'ammontare al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta, con l'intesa che tale limite non può riguardare i casi di pagamenti frazionati e/o dilazionati della tassa ma si riferisce all'importo della tassa complessivamente dovuta per l'occupazione.

Invece, la tassa, se d'importo superiore a L. 500 mila, può essere corrisposta in 4 rate, senza interessi di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in 2 rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Quanto sopra si applica anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 – comma 8 – del Decreto Legislativo n. 507/93.

ARTICOLO 17

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Il concessionario può richiedere il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta, con le stesse modalità previste dall'art. 9. La domanda di rinnovo, per le occupazioni temporanee e permanenti, deve essere prodotta prima del termine di scadenza della concessione.

La domanda deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della T.O.S.A.P. e qualora sia dovuto, del canone di concessione.

ARTICOLO 18

DISDETTA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Nel caso di disdetta anticipata, il concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione entro tre mesi dalla scadenza. Essa non comporta la restituzione della Tassa versata del canone di concessione eventualmente applicato salvo sia dovuta a forza maggiore o non dipenda dalla sola volontà del concessionario.

ARTICOLO 19

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

Il verificarsi di uno dei seguenti fatti comporta la decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a) Reiterare violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) Violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) Uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e diverso rispetto a quello prescritto nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
- d) Mancata occupazione del suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, entro i seguenti giorni successivi a quello indicato come inizio dell'occupazione:
 - Nei trenta successivi per le occupazioni permanenti;
 - Nei cinque giorni successivi per quelle temporanee.
- e) Mancato pagamento entro i termini della Tassa di occupazione di suolo pubblico e dell'eventuale canone.

Nel caso di dichiarata decadenza, la Tassa già assolta per il periodo successivo, non verrà restituita.

ARTICOLO 20

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione della Tassa pagata in anticipo limitatamente al periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o altre indennità. Verrà inoltre restituito in proporzione l'eventuale canone di concessione pagato in anticipo.

ARTICOLO 21

MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o sicurezza, o per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente o apportare modifiche all'atto di concessione e/o autorizzazione. La sospensione o la modifica dà diritto alla riduzione o alla restituzione della Tassa pagata in anticipo, in proporzione alla durata della sospensione o alla modifica.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale ed è fatto divieto di subconcessione.

Il concessionario risponde in proprio di tutti i danni che possono derivare a terzi per effetto della occupazione e, qualora derivino danni al suolo, egli è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare le specifiche disposizioni prescritte nell'atto di concessione e/o autorizzazione, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Nel caso di esecuzione di lavori connessi alla occupazione, il concessionario dovrà, oltre ad osservare le norme tecniche predisposte da leggi e regolamenti, predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione rispondendone in proprio.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire l'atto di concessione e/o autorizzazione, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e agli addetti comunali appositamente autorizzati dal Sindaco.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

ARTICOLO 23

CANONE DI CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale può prevedere ipotesi nelle quali subordinare il rilascio della concessione e/o autorizzazione al pagamento di un canone da corrispondersi nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento della tassa.

ARTICOLO 24

RIMOZIONI DI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE.

In caso di occupazioni abusive il Sindaco, previa contestazione delle infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine ai responsabili per provvedere. Decorso infruttuosamente il termine, la rimozione è effettuata d'ufficio e le spese di rimozione e custodia sono addebitate ai responsabili.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 25

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ARTICOLO 26

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

Ai sensi dell'art. 43 – comma 1 – D. Lgs. 15 novembre 1993 N° 507, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V° classe.

Nel caso di mutamento della classificazione dovuta a variazione della popolazione residente, la presa d'atto della medesima verrà effettuata con deliberazione e con la stessa saranno modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 – comma 3 – citato D. Lgs. 507/93.

ARTICOLO 27

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIA.

Il territorio di Questo Comune si suddivide in due categorie, come da elenco di classificazione di aree pubbliche deliberato unitamente al presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 42 D. Lgs. 507/93 citato.

ARTICOLO 28

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa, comunque, luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La tassa è commisurata a seconda della importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: tutte le aree del territorio Comunale sono incluse nelle categorie e nell'elenco di classificazione approvato, di cui all'art. 27.

ARTICOLO 29

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO.

La tassa è commisurata alla superficie occupata. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro lineare superiore.

Per le occupazioni del soprassuolo, purché effettuate almeno venti centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ARTICOLO 30

TARIFFE.

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il trentuno ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. In caso di mancata adozione della delibera, per l'anno successivo continueranno ad essere applicate le tariffe stabilite con l'ultima delibera.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, e 48 Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Le misure di cui sopra costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria. La misura corrispondente alla seconda categoria non sarà, comunque, inferiore al trenta per cento di quella stabilita per la prima categoria.

CAPO IV

CASI PARTICOLARI

ARTICOLO 31

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici messi a disposizione per tali attività dal Comune senza aver ottenuto previamente il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano limitatamente al tempo necessario per la consegna della merce e riscossione del prezzo, non sono soggetti all'obbligo della richiesta del permesso, a condizione che la sosta, nello stesso punto, non si protragga per più di una ora.

ARTICOLO 32

COSTRUZIONI GALLERIE SOTTERRANEE.

Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il Comune oltre alla tassa determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, impone un contributo "una tantum" delle spese di costruzione delle gallerie, da determinarsi di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ARTICOLO 33

PASSI CARRABILI

Abrogato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.02.1996

ARTICOLO 34

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al precedente comma è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ARTICOLO 35

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

La tassa annuale stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va applicata solo ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri, è ammessa la tolleranza del cinque per cento, sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita in tariffa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la stessa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua o dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui alla tariffa, ove, non siano dovuti diritti maggiori.

ARTICOLO 36

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ARTICOLO 37

OCCUPAZIONE CON TENDE.

La collocazione di tende, tendoni e simili, sopra l'ingresso dei negozi di ogni genere, necessita di apposita autorizzazione comunale.

Nel caso di mantenimento in cattivo stato di tali strutture, l'Amministrazione Comunale può disporre la sostituzione o la rimozione.

Le occupazioni di cui al presente articolo non sono assoggettate alla tassa.

ARTICOLO 38

OCCUPAZIONE DI SPAZI PER ESPORRE MERCI O TENDONI.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, la disposizione di tavolini al di fuori dei pubblici esercizi in spazio pubblico od area gravata da servitù di uso pubblico, necessita di autorizzazione comunale.

ARTICOLO 39

POSTEGGI NEI MERCATI.

Le occupazioni di posteggi nel mercato settimanale sono soggette a concessione. Per esse è dovuto il pagamento della tassa. L'eventuale canone di concessione viene determinato dalla Giunta Comunale.

Le occupazioni di posteggi nel mercato settimanale riservati ai coltivatori diretti o a battitori, e le eventuali occupazioni di posteggi in altre aree comunali, a carattere giornaliero, sono soggette al solo pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione.

ARTICOLO 40

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale, con condutture, cavi ed impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

CAPO V

TASSAZIONE: VARIAZIONI

ARTICOLO 41

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. CRITERI E MISURE DI TASSAZIONE.

Sono considerate temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42 comma 3° del Decreto Legislativo n. 507/93, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, sulla base delle misure giornaliere di cui alle tariffe allegate.

In ogni caso le misure di tariffa indicate nell'allegato, determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 per metro quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Per le occupazioni di durata superiore a quindici giorni consecutivi la tariffa è ridotta all'ottanta per cento.

Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale e disciplinata dall'art. 47 u. c. del D. Lgs. N° 507.

ARTICOLO 42

OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Per le occupazioni permanenti è dovuta la tassa annuale, come da tariffa.

ARTICOLO 43

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10 per cento.

ARTICOLO 44

RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

Sono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria:

- 1) Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 35 per cento.
- 2) Abrogato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.02.1996
- 3) Abrogato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.02.1996
- 4) Abrogato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.02.1996
- 5) Abrogato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29.02.1996

ARTICOLO 45

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA.

- 1) Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento.
- 2) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al trenta per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 3) Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

- 4) Sono ridotte al venti per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento fino a cento metri quadrati; del venticinque per cento per la parte eccedente i cento metri quadri e fino a mille metri quadrati e del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
- 5) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta al venti per cento.
Si applica la tariffa ordinaria per i banchi adibiti alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande.
- 6) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al cinquanta per cento.
- 7) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al cinquanta per cento.

ARTICOLO 46

ESENZIONE DALLA TASSA.

Sono esenti dalla tassa le seguenti occupazioni:

- 1) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Municipalizzate, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- 1 bis) **Ai sensi dell'art. 82 del decreto Legislativo 117 del 03.07.2017 comma 7 si applica l'esenzione del pagamento della tassa occupazione suolo pubblico temporanea, agli Enti del Terzo Settore per le occupazioni temporanee per attività culturali, sociali, sportive e ricreative. Tale agevolazione è riconosciuta per manifestazioni promosse e/o svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio.**
- 2) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
- 3) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati.
- 4) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci.
- 5) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- 6) Le occupazioni di aree interne ai cimiteri.
- 7) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 8) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o riferite alla superficie dei singoli posti assegnati;
- 9) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- 10) Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili di cui all'art. 37.

Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) Commercio ambulante: sosta fino a sessanta minuti.
- 2) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione delle luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- 3) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a due ore.
- 4) Occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio: potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

ARTICOLO 47

RIMBORSI.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate non dovute entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ARTICOLO 48

SANZIONI.

SOPRATASSE:

Ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 507/93, per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza di cui agli artt. 15 e 16, le soprattasse di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento e al dieci per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

PENE PECUNIARIE:

- Per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € 50.000.= a € 150.000.=, in proporzione alla gravità della violazione. I criteri della pena pecuniaria sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.

La pena pecuniaria è irrogata dal Funzionario responsabile del Servizio o dall'apposita azienda speciale in caso di affidamento in concessione del servizio.

La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ARTICOLO 49

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo.

Per i controlli, le modalità e i termini per l'emissione degli avvisi di accertamento, si seguono i criteri previsti dall'art. 51 del D. Lgs. 507/93.

ARTICOLO 50

RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, N° 43, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ARTICOLO 51

NORME TRANSITORIE

La tassa per l'anno 1994 è dovuta secondo le seguenti modalità:

- 1) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994; con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 15 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro i sessanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento e delle tariffe.
Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D. Lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del dieci per cento, con una tassa minima di £ 50.000.=.
- 3) Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del cinquanta per cento.
- 4) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931 N° 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, N° 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità sino al 1994.

ARTICOLO 52

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia di tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 53

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento, una volta diventato esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 è pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il 01.01.2020.